MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA CLIMATICA E DI TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 4

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023». Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' differito al 30 settembre 2023.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-tutela-dei-lavoratori-in-caso-di/art-4-disposizioni-in-materia-di-proroga-di-termini-di-versamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it